

SEMINARIO SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE

LE FASI DELL'ARMONIZZAZIONE

Rocco Conte

Bologna 30.05.2014

Da dove si parte?



Difformità negli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche

Difformità nelle anagrafiche contabili utilizzate per la produzione e l'elaborazione del bilancio

Regole e principi contabili tra loro non coerenti e assenza di un glossario che aiuti le amministrazioni in fase gestionale

Assenza di una contabilità economico-patrimoniale valida per l'insieme delle amministrazioni pubbliche

Da quale «labirinto» si vuole uscire?



Difficoltà nella comparazione tra i bilanci delle amministrazioni



Difficoltà nella produzione dei conti consolidati



Difficoltà in sede di raffronto tra le elaborazioni prodotte dal MEF e quelle di Istat e Banca d'Italia



Necessarie e dispendiose attività per portare a coerenza i diversi schemi contabili delle Amministrazioni attraverso lavori di riconciliazione ex post



Sul tema dell'armonizzazione dei bilanci interviene la **legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1** che identifica tale materia tra quelle di legislazione **esclusiva dello Stato**



In attuazione della delega della legge n. 196/2009



Decreto Legislativo n. 91/2011

che disciplina l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili **per tutte le amministrazioni pubbliche** (a esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del servizio sanitario nazionale)

In attuazione della delega della legge n. 42/2009



- **Decreto Legislativo**
23 giugno 2011
118: “Disposizioni
materia di
armonizzazione
sistemi contabili
schemi di bilancio
.....”

DPCM sulla
sperimentazione
28 dicembre
2011



Sia per le amministrazioni disciplinate dal D.lgs. n. 91/2011,

sia per gli enti territoriali disciplinati dal D.lgs. n. 118/2011

il legislatore stabilisce l'adozione di un comune piano dei conti integrato, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione (art. 4, D.lgs. n. 91/2011 e art. 4, D.lgs. n. 118/2011).

Il mosaico dell'armonizzazione

Le università dovranno conformarsi alle disposizioni del D.lgs. n. 91/2011 e, conseguentemente, ai suoi decreti attuativi.

è in corso di adozione un decreto diretto a revisionare la struttura del bilancio dello Stato, il quale prevede l'affiancamento delle azioni, cioè delle componenti del programma, con un piano dei conti integrato, che assicuri il loro raccordo alla classificazione Cofog e alla classificazione economica di III livello.

si completa con le norme che disciplinano i sistemi contabili

il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, introduce un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico e il bilancio consolidato, in attuazione della legge 240/2010 che riforma il comparto universitario.

per le amministrazioni che compongono il bilancio DELLO STATO

e delle UNIVERSITÀ



Gli obiettivi della armonizzazione sono:



Aggettivi qualificativi del Piano dei conti



Piano dei conti

Il Pdc è la stella polare nella pluralità dei sistemi contabili delle PA



Il Pdc è la bussola per l'armonizzazione contabile



Quindi occorre evitare i capitoli «calderone» ed il criterio della prevalenza

In sintesi l'ambito di applicazione del piano dei conti



VERSO L'ARMONIZZAZIONE

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato **dal 1° gennaio 2012 circa 100 enti (4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali)** e della attività intensa di un gruppo di lavoro inter istituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).

La sperimentazione della riforma è stata estesa per il **2014 ad ulteriori 300 enti.**

L'entrata a regime di tale importante riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, **decorre dal 1 gennaio 2015.**





Iter modifica al d.lgs. 118/2011

Dopo la preliminare approvazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio u.s., l'emanazione del decreto richiede:

- 1. l'intesa in sede di Conferenza unificata. Avvenuta a marzo u.s.**
- 2. la trasmissione dello schema di decreto alle Camere, corredata di relazione tecnica, ai fini del parere della Commissione di cui alla legge n. 42/2009 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro 60 giorni dalla trasmissione;**
- 3. la definitiva adozione dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri.**

L'Anci ha presentato un proprio documento con alcune proposte di emendamenti

1. **Il riaccertamento dei residui e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità** possono comportare una situazione di **disequilibrio** esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili.

il limite proposto per il rientro dell'eventuale **DISAVANZO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL 10% ANNUO.**

2. La riforma impone agli enti locali la redazione del **bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento**. La richiesta è di



procedere con una **graduale applicazione** degli adempimenti ed alla proroga della scadenza dal 30 giugno al 30 settembre.

L'Anci ha presentato un proprio documento con alcune proposte di emendamenti

3. Una gestione dell'esercizio provvisorio più flessibile.

utilizzare l'eventuale margine di impegno non utilizzato nel mese precedente, sui mesi successivi, **consentendo così una gestione dell'esercizio provvisorio più flessibile rispetto all'attuale disciplina.**



Anche le Regioni hanno presentato alcune proposte di emendamenti

Di notevole interesse:

1. **SIOPE.** E' quello relativo all'articolo 8 dello schema di decreto che **dispone il definitivo superamento delle codifiche Siope.**



2. **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.**

Prevedendo che l'utilizzo della quota vincolata o accantonata dell'**avanzo è consentita per permettere la prosecuzione o l'avvio di attività** la cui non attuazione determinerebbe un danno per l'ente.



Anche le Regioni hanno presentato alcune proposte di emendamenti

Di notevole interesse:

3. DUP – TEMPISTICA IN AVANTI

La **richiesta della modifica sulla tempistica del Dup**, documento unico di programmazione, prevedendo che il **documento sia presentato, al consiglio, entro il 30 ottobre di ogni anno, anziché entro il 31 luglio** e che l'eventuale **nota di aggiornamento sia presentata entro il 15 novembre dell'anno**, in modo tale da permettere una migliore pianificazione e un miglior raccordo con la programmazione finanziaria nazionale.





ARCONET

- ☒ **NORMATIVA**
- ☒ **PRINCIPI CONTABILI**
- ☒ **SCHEMI DI BILANCIO**
- ☒ **PIANO DEI CONTI INTEGRATO**
- ☒ **TASSONOMIA**
- ☒ **GLOSSARI**
- ☒ **SPERIMENTAZIONE**
- ☒ **DOCUMENTAZIONE**
- ☒ **VERSO L'ARMONIZZAZIONE**
- ☒ **DOMANDE E RISPOSTE**
- ☒ **CONTATTI**

ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali

Ti trovi in: [Home](#) [Versione Italiana](#) > [E-Government](#) > [ARCONET](#) > **PRINCIPI CONTABILI**

PRINCIPI CONTABILI

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili applicati.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sul principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio per la registrazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive sono imputate nell'esercizio finanziario in cui esistono norme, ma soprattutto prassi, di imputazione delle obbligazioni pluriennali agli esercizi successivi.

Sia il D.Lgs 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche che il decreto legislativo 118/2011 configurano il principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio successivo della competenza potenziata consente di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;



Quali difficoltà all'avvio?

Per la **SPESA** sarà difficoltoso distinguere gli impegni che derivano dal passato (e quindi re imputati), dalla capacità di spesa futura;

Sarà più difficile individuare e verificare eventuali entrate e spese in corrispondenza, come, ad esempio, i trasferimenti vincolati

L'orizzonte dell'analisi preventiva diventa triennale e non più annuale

Cambia la struttura del piano dei conti per natura economica

Diventa più difficile verificare gli **EQUILIBRI DI BILANCIO DINAMICI - PLURIENNALI**.

Diventa obbligatorio il **BILANCIO DI CASSA** autorizzatorio che coordinato con i vincoli del patto di stabilità interno irrigidisce la programmazione.

Cambia poi la struttura delle voci di spesa per destinazione per missioni e programmi

La sperimentazione


L'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una **sperimentazione triennale**, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, **a decorrere dal 2012**:




“Al fine di **verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile** definito dal presente decreto alle **esigenze conoscitive della finanza pubblica** e **per individuare eventuali criticità del sistema** e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace **disciplina della materia**, **a decorrere dal 2012** è **avviata una sperimentazione**, della durata di **tre esercizi finanziari**, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo **all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.**”

La proroga di un anno della sperimentazione e l'entrata in vigore dal 1/1/2015

per effetto dell'art. 9, c. 1 del DL 102/13 consente ancora dei vantaggi da cogliere nella difficile e delicata fase di avvio.



È un'opportunità per organizzare una partenza efficace e consapevole



È un vantaggio per mettere ancora a punto i sistemi di software



Sarebbe un errore adagiarsi sul maggior tempo a disposizione.

PRINCIPI GENERALI E POSTULATI UNIFORMI

d.lgs. n. 118/2011, art. 3 e allegato 1

I principi generali o postulati per gli enti territoriali

1. Tutti i principi riferiti ad un ordinamento contabile **costituiscono un sistema unitario.**
2. Essi rappresentano un **unico corpus** di principi contabili generali.
3. La loro **applicazione deve essere totale e coordinata.**
4. **Tutti** devono essere applicati e **non solo alcuni.**
5. Essi sono **complementari fra loro e convergenti** verso un'unica generale **finalità informativa.**
6. Essi garantiscono la **rappresentazione** contabile di bilancio **veritiera e corretta.**





Principi generali o postulati

1. integrità

2. correttezza

3. rilevanza

4. prudenza

5. costanza

6. neutralità

**7. competenza
finanziaria**

8. veridicità

9. comprensibilità

10. flessibilità

11. coerenza

12. comparabilità

13. pubblicità

**14. competenza
economica**

15. attendibilità

16. significatività

17. congruità

18. continuità

19. verificabilità

20. equilibrio

**21. prevalenza della
sostanza sulla forma**

Con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ...guardiamo oltre



L'informazione contabile deve rappresentare in **modo veritiero** le operazioni che sono accadute durante l'esercizio.


Le rilevazioni contabili devono essere registrate **in conformità alla loro sostanza effettiva** e non a quella formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale rappresenta **l'elemento prevalente** per la contabilizzazione e l'esposizione nei documenti del sistema di bilancio.

IL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' RAFFORZATA

Nozione

QUALE E' ESATTAMENTE IL MECCANISMO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA?



Si sale qualche gradino per avvicinarci «all'economica»



TRASPARENZA

Principio della
Competenza
Potenziata

TENDENZA ALLA
RIDUZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI CHE NON
SPARISCONO

Fa riferimento alla

- **NASCITA**
- **SCADENZA**
- **ESTINZIONE**

dell'obbligazione
giuridica.

Fa coincidere il
momento di
registrazione
finanziaria alla
sua
ESIGIBILITA'.

non è una
contabilità per
cassa.

VERIDICITA' DI
BILANCIO

ESIGIBILITA' DELLA SPESA

La natura esigibile della spesa è determinata per **le singole tipologie di spesa.**

Sono considerate esigibili le spese impegnate nell'esercizio precedente **le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio** o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.



Come imputare quindi dal 2014/2015, quindi, gli impegni e gli accertamenti?

Primo, occorre prevedere il momento in cui i debiti – i crediti dovranno essere pagati e riscossi, pertanto, ogni atto dovrà contenere un coronogramma coerente con il bilancio di cassa.




Secondo, bisogna disporre di adeguati software di contabilità che permettano di gestire contemporaneamente molti esercizi futuri anche per i conseguenti aggiornamenti.



Terzo, occorre verificare costantemente gli equilibri del bilancio, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, le disponibilità del bilancio di cassa in un'ottica dinamica.



Quali sono gli obiettivi della competenza potenziata?



conoscere i debiti
effettivi della PA

evitare l'accertamento
di entrate future

Evitare il mantenimento
di impegni inesistenti



Questo è un momento storico che consente di


“fare pulizia” nei bilanci degli enti territoriali riducendo in maniera consistente la mole dei residui.



L'avvio a regime costituisce:

1. una tappa fondamentale nel percorso di **risanamento della finanza pubblica** e;
2. favorirà il **coordinamento della finanza pubblica**,
3. il **consolidamento dei conti** delle Amministrazioni Pubbliche **anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie**,
4. le attività connesse alla **revisione della spesa pubblica** e
5. alla **determinazione dei fabbisogni e costi standard**.

La competenza potenziata è anche elemento di integrazione e favorisce comportamenti uniformi nella PA e corretti



Non sarà nemmeno questa la riforma contabile che ci renderà più «bravi»

I comportamenti poco virtuosi del passato non possono che ripresentarsi anche con le nuove regole contabili.

Inoltre erronee applicazioni delle regole e dei principi possono tranquillamente presentarsi anche durante la riforma.

Forse la complessità di alcuni nuovi istituti contabili renderà addirittura più facile commettere degli errori.



Forse occorrerebbe trovare un giusto equilibrio



«semplicità»

(occorre creare un sistema contabile comprensibile ed intuibile a tutti non solo agli esperti contabili)



«Complessità»

(minore chiarezza, genera maggiore confusione, e quindi comportamenti meno virtuosi)



L'APPLICAZIONE DELLA CONTABILITÀ RAFFORZATA

ANALISI SWOT



Punti di forza	Punti di debolezza
<ol style="list-style-type: none"> 1. maggiore trasparenza dei bilanci pubblici 2. rafforza la programmazione di bilancio 3. avvicina la competenza finanziaria a quella economica 4. conoscibilità dei debiti/crediti effettivi delle amministrazioni pubbliche 5. favorisce la modulazione del debito secondo gli effettivi fabbisogni 6. rende più evidente lo stato di attuazione degli investimenti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eccesso di standardizzazione. 2. Si interviene normativamente sulle procedure contabili. 3. Aumenta notevolmente i capitoli e le procedure. 4. Non ci sono procedure informatiche già adeguate e i tempi di attuazione sono lunghi.
Opportunità	Minacce
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rende evidente il tempo tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego. 2. Efficace strumento per la valutazione e rendicontazione delle politiche pubbliche. 3. Attiva processi di cambiamento organizzativi e di formazione nelle PA. 4. Offre maggiore trasparenza nella realizzazione e monitoraggio degli investimenti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riporta ulteriori adempimenti e rigidità in fase di crisi e carenza di personale 2. Deresponsabilizza gli Amministrazioni 3. Il bilancio di cassa-autorizzatorio coordinato con i vincoli del patto di stabilità interno irrigidisce ulteriormente la programmazione

ENTRATA

Nuove regole di contabilizzazione

Quando dobbiamo accertare le Entrate tributarie?



Tributi autoliquidati:

imputazione contabile **sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto** e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto

Altri tributi:

esercizio in cui sono emessi il ruolo ordinario, le liste di carico, ecc.

Sanzioni e interessi correlati a ruoli coattivi:

accertati per cassa (l'emissione di ruoli coattivi non comporta nuovo accertamento di entrata)

Entrate tributarie riscosse attraverso lo Stato o altra PA:

accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo

Avvisi di accertamento tributari:

accertamento si registra **quando l'avviso diventa definitivo.**

Come dobbiamo contabilizzare gli accertamenti relativi a rateizzazione?



Nel caso di rateizzazione delle entrate tributarie, l'accertamento è effettuato ed **imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce** a condizione che la rateizzazione risponda a **principi di ragionevolezza e che non superi i 12 mesi dell'anno successivo.**

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tali termini è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge **con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.**

Le modalità di contabilizzazione degli accertamenti

L'accertamento delle sanzioni avviene **alla data di notifica del verbale**

Entrate da sanzioni codice della strada

per le sanzioni annullate **si provvede alla riduzione dell'accertamento originario**

qualora il trasgressore provveda al pagamento immediato **l'accertamento avviene per cassa;**

per le sanzioni non riscosse, **si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo**

Durante l'esercizio si adegueranno gli stanziamenti - i vincoli di destinazione a seguito delle variazioni – il fondo crediti di dubbia esigibilità



Come dobbiamo accertare le Entrate da gestione dei servizi pubblici?

Sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore e **imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza,**



anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi

Le modalità di contabilizzazione degli accertamenti

Sono accertate imputandole **all'esercizio** in cui l'obbligazione giuridica attiva risulta **esigibile**

Entrate derivanti da interessi attivi



Gli interessi attivi esigibili alla data del 31 dicembre incassati i primi gg del anno successivo **possono essere imputarli all'esercizio precedente**, sulla base della comunicazione della banca prima dell'approvazione del rendiconto.

Le entrate per interessi di mora sono accertate **al momento dell'incasso**

Come dobbiamo contabilizzare gli accertamenti relativi a TRASFERIMENTI – CONTRIBUTI?


Sono accertati nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del trasferimento



Se l'atto amministrativo del concedente prevede le scadenze di erogazione del trasferimento, l'accertamento è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Esempio di contabilizzazione dei contributi a rendicontazione erogati da un'amministrazione in armonizzazione.

1. **l'ente concedente** è tenuto ad impegnare l'intera spesa - sulla base del cronoprogramma - con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario;
2. **l'ente beneficiario** ha titolo di accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni dell'ente concedente.



Imputazione contabile dei contributi a rendicontazione Erogati da soggetti che **NON** sono in armonizzazione

L'ente beneficiario accerta a seguito di impegno, da parte dell'ente concedente, imputandola agli esercizi in cui prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato sulla base del crono programma.


Ente Beneficiario	
ENTRATA	
40 n	60 n+1
SPESA	
40 n	60 n+1

Ente Concedente	
SPESA	
100 n	



INCOMUNICABILITÀ tra i cronoprogrammi delle varie amministrazioni.

Analizziamo, ad esempio, il caso in cui una Regione decida di finanziare la realizzazione di un'opera pubblica del Comune pari a 100, così ripartito: 60 per l'anno t e 40 per l'anno $t+1$. L'Ente destinatario del finanziamento, invece, programmi 80 nell'anno t e 20 nell'anno $t+1$.



BOTTA E RISPOSTA TRA ENTI prevale il cronoprogramma

Nel caso di discrepanza tra quanto programmato e previsto tra Regione ed il Comune con il nuovo sistema contabile occorre che ci si adegui al CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA.

La Regione modifica gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione dell'O.P., rimodulando inoltre gli impegni in sede di assestamento o di bilancio previsionale sulla base del cronoprogramma aggiornato.

L'armonizzazione contabile non va perseguita, solo internamente alle singole amministrazioni **ma anche tra tutte le amministrazioni,** generando così armonizzazione tra i bilanci.



II CRONOPROGRAMMA ha un ruolo centrale

Parlando di esigibilità, il cronoprogramma, diverrà **strumento centrale di programmazione e previsione delle spese** che dovranno essere impegnate negli esercizi in cui le singole obbligazioni passive scadranno.



Scenario che potrebbe verificarsi e che è da gestire durante il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità, è **una incomunicabilità tra i cronoprogrammi delle varie amministrazioni.**

Come accertare Entrate derivanti da locazioni e concessioni?

Le entrate derivanti da locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore e **imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile.**



Le entrate derivanti da **concessioni pluriennali** che costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono **considerate vincolate** al finanziamento di interventi di investimento.

Come contabilizzare gli accertamenti Entrate UE?

Accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quote di cofinanziamento nazionale **e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa.**



L'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari.

L'eventuale erogazione di **acconti** è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto

Come contabilizzare gli accertamenti Cessione di beni immobili?



Accertamento al momento del rogito, con **imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.**

L'accertamento è registrato **anticipatamente** nel caso in cui l'entrata sia **incassata prima del rogito**, salve le garanzie di legge.

Come contabilizzare gli accertamenti Cessione di beni?

Accertamento al
momento del
trasferimento della
proprietà, con
imputazione
all'esercizio previsto
nel contratto per
l'esecuzione
dell'obbligazione
pecuniaria.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nuove regole di contabilizzazione

Occorre ora caricarsi nel bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità

In armonizzazione in ordine all'imputazione contabile delle entrate:

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali:

- le sanzioni amministrative al codice della strada;
- gli oneri di urbanizzazione;
- i proventi derivanti dalla lotta all'evasione.

Per i crediti elencati, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.



Non si procede all'accantonamento del FCDE

Non si procede all'accantonamento al FCDE:



- **i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche**, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- i crediti assistiti da **fidejussione**,
- **le entrate tributarie** che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

LA VALUTAZIONE DEL FCDE

In sede di predisposizione di bilancio si stanZIA, in corrispondenza di ogni tipologia di entrata, l'“**Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**”, il cui ammontare è determinato sulla base degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio in considerazione:

della dimensione

della natura

dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)



L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce **nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata.**

IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE PER DETERMINARE IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE OCCORRE



individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

calcolare, per ciascuna entrata, **la media** tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi

determinare il fondo crediti di dubbia e difficile esazione dell'esercizio applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una **percentuale pari al complemento a 100 delle medie a seguire**

BP - La media è calcolata secondo le seguenti modalità:




media semplice




rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

- A) 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
- B) 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio **-rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;**



media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno dei 5 anni con i seguenti pesi

- A) 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
- B) 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.



Per limitare gli impatti sugli equilibri di bilancio è prevista la seguente FLESSIBILITÀ

è possibile stanziare in bilancio una **quota del** fondo crediti di dubbia esigibilità, **almeno pari a:**



il 50% nel primo esercizio di applicazione;

il 75% nel secondo esercizio;

il 100% nel terzo esercizio.

OCCORRE VERIFICARE LA CONGRUITA' DEL FONDO

L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi:



ASSESTAMENTO – CONGRUITÀ - La media è ricalcolata:

Determinare per ciascuna entrata:

A) Il rapporto tra incassi di competenza e **accertamenti di competenza**

B) il rapporto tra incassi di competenza e **stanziamento**

Scegliere la **minore** tra le due % calcolate e confrontarla **con quella calcolata in fase di predisposizione di bilancio**


INFERIORE
bisogna incrementare il fondo applicando la % calcolata in sede di previsione al valore dell'accertamento registrato/dello stanziamento variato in corso di gestione

SUPERIORE
è possibile diminuire il fondo utilizzando il completamento a 100 dell'ultima % calcolata

Adeguare il FCDE nel seguente modo. Se la % calcolata è:



RENDICONTO – CONGRUITÀ:





REGOLE DEL FCDE



Quando un **credito è dichiarato definitivamente inesigibile** lo si elimina dalle scritture finanziarie e per lo stesso importo del credito che si elimina, **si riduce si riduce la quota accantonata nell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.**

A seguito di ogni provvedimento di **riaccertamento** dei residui attivi è **rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione vincolata** al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata» può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

SPESA

Nuove regole di contabilizzazione

Quando assumere l'impegno per le spese di personale?

1. Nell'esercizio di riferimento dell'esigibilità

Automaticamente, all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai **trattamenti fissi e continuativi** anche se trattasi di personale comandato da altra amministrazione pubblica.

In questi casi sarà accertato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio.

2. Nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo

per le obbligazioni derivanti da **rinnovi contrattuali** del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto.



Cosa deve fare l'Ente nelle more della firma del RINNOVO del contratto?

L'ente deve **accantonare** annualmente le risorse attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali **non è possibile assumere impegni**.

Le somme non utilizzate concorreranno alla determinazione del **risultato di amministrazione** e saranno **re-iscritte** l'anno in cui le spese **diventeranno esigibili**.


Come dobbiamo contabilizzare gli impegni relativi al trattamento accessorio premiante?

3. Le spese relative al **trattamento accessorio premiante** liquidate nell'esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce sono stanziare e impegnate, alla sottoscrizione della contrattazione, integrativa in tale esercizio

destinando la quota riguardante la primalità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo

2014
2015
alla costituzione
del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO,

FPV
a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.



Cosa fa l'Ente alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa?

sulla base della delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa **confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione**, immediatamente utilizzabili, anche durante l'esercizio provvisorio.

ESEMPIO Trattamento accessorio in sintesi

Esempio di applicazione bilancio di previsione 2014	
Entrate	Uscite
Accertamento complessivo per «Fondo per le politiche di sviluppo risorse umane e per la produttività» 100	Impegno per «quota erogata nel 2014» 70
	FPV per «quota primarietà e trattamento accessorio» 30



Esempio di applicazione FPV bilancio di previsione 2015	
Entrate	Uscite
Utilizzo FPV per «quota primarietà e trattamento accessorio» 30	Impegno per «quota primarietà e trattamento accessorio anno 2014» 30

Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. TRE SITUAZIONI.



Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

GLI ENTI CHE GIÀ IMPEGNAVANO LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE **NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO** A QUELLO CUI TALI SPESE SI RIFERISCONO

GLI ENTI CHE IMPEGNAVANO LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE **NELLO STESSO ESERCIZIO** CUI TALI SPESE SI RIFERISCONO.

Pagamento dopo il riaccertamento dei residui

GLI ENTI CHE IMPEGNAVANO LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE **NELLO STESSO ESERCIZIO** CUI TALI SPESE SI RIFERISCONO.

Pagamento prima del riaccertamento dei residui

1. GLI ENTI CHE GIÀ IMPEGNAVANO LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO CUI TALI SPESE SI RIFERISCONO



Nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;

la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2. GLI ENTI CHE IMPEGNAVANO LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE NELLO STESSO ESERCIZIO CUI TALI SPESE SI RIFERISCONO

Non hanno problemi, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui. Infatti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il fondo pluriennale vincolato.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare:

la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3. GLI ENTI CHE IMPEGNAVANO LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE NELLO STESSO ESERCIZIO CUI TALI SPESE SI RIFERISCONO

E provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni **ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale**, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, **imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.**

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita nell'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno + L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento

il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

3. GLI ENTI CHE IMPEGNAVANO LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE NELLO STESSO ESERCIZIO CUI TALI SPESE SI RIFERISCONO

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a. la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b. il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;
- c. la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

Come assumere gli impegni per incentivi per dipendenti avvocatura?

Considerato che la normativa prevede la **liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente**: si è in presenza di una obbligazione passiva **condizionata al verificarsi di un evento**, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente deve limitarsi ad **accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti**, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione che dovrà essere **vincolato** alla copertura delle eventuali spese legali.



Come dobbiamo contabilizzare gli impegni per acquisto beni e servizi?



- ü nell'esercizio in cui risulta adempita completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- ü negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;
- ü in relazione gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- ü Nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo .

Come dobbiamo impegnare i Trasferimenti?

Nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo.

Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente; l'imputazione avverrà negli esercizi finanziari considerati nel bilancio pluriennale in cui le obbligazioni giuridiche passive vanno a scadere.

Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitale.

I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese d'investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.



Come dobbiamo contabilizzare gli impegni Interessi passivi?

Gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva.

Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento.

Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti)



Come dobbiamo assumere gli impegni per gli incarichi a legali esterni?

Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui se **l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno** ed alla sua immediata **re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile**, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il **fondo pluriennale vincolato** al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.



ESEMPIO Conferimento di incarichi a legali esterni

Esempio

Nell'esercizio 2015 l'Ente sottoscrive un contratto con un legale esterno per 100:
imputazione contabile 100 per spese legali.

In sede di rendiconto 2015: verifica esigibilità, se la spesa non è esigibile:

1. cancellazione impegno e iscrizione di un **Fondo Pluriennale Vincolato in spesa per 100**
2. reimputazione dell'impegno nel bilancio di previsione 2016

Nell'esercizio 2016, la spesa diventa esigibile:

1. utilizzo **FPV in entrata per 100**
2. Impegno di spesa per 100

Dobbiamo contabilizzare gli impegni relativi al contenzioso?

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di **una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento** (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito **FONDO RISCHI**.



Come contabilizzare gli impegni da contenzioso il primo anno?

In occasione della prima applicazione, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente.



Nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, è obbligatorio accantonare il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso).

In presenza di **contenzioso di importo particolarmente rilevante**, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente.

Un potenziale
fattore di rischio
della competenza
potenziata

è l'ingiustificata
dilazione

dei tempi di imputazione delle
SPESE CORRENTI



Mentre i debiti di
investimenti

Hanno la copertura fin
da subito nel primo
anno di avvio della
spesa

Utilizzo del FPV

Invece i debiti di
parte corrente

Hanno la copertura
finanziaria con risorse
accertate ed esigibili
nell'esercizio in cui
viene a scadenza la
spesa

Quindi ciò determina
problematiche in ordine
al mantenimento degli
equilibri di bilancio


Il rischio da evitare è il
rinvio «non corretto» ad
esercizi futuri .

con la
motivazione
che gli oneri
non sono
venuti a
scadenza.

RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO

CENNI


Mappa della riforma contabile



RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO ALMENO AL

4 LIVELLO

A riguardo, è necessario anche che i singoli settori analizzino sempre i capitoli di propria competenza al fine di:



Esempio riclassificazione dei capitoli

Corrispondenze Capitoli

Entrata Spesa Ordinaro per Capitolo TUEL Capitolo Armonizzazione

Corrispondenze Capitoli: Riga 1 di 393

TUEL			ARMONIZZAZIONE		STRUTTURA		MACROAGGREGATI					COFOG		Cod. EU	Prev.
Intervento	Capitolo	Art.	Capitolo	Art. Descrizione	Missione	Programma	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5	Divisione	Gruppo		
▶ 201	6975	0	6975	0 LAVORI AMPLIAMENTO SUCCURSALE	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	6992	0	6992	0 REALIZZAZIONE PONTE SUL TORREN	8	3	2	2	1	9	12	4	5		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7101	0	7101	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA T	9	1	2	2	2	2	2	5	3		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7147	0	7147	0 ADEGUAMENTI FUNZIONALI UFFICI I	1	5	2	2	1	9		1	3		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7153	0	7153	0 ADEGUAMENTI NORMATIVI L.C. DAN	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7160	0	7160	0 COSTRUZIONE PALESTRA I.P. CHINC	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7161	0	7161	0 RESTAURO PREFABBRICATO ITC SAI	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7166	0	7166	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IS	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7167	0	7167	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IS	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 201	7168	0	7168	0 ADEGUAMENTI NORMATIVO IMPIAN	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>




Esempio riclassificazione dei capitoli

Corrispondenze Capitoli

Entrata Spesa Ordinarmento per Capitolo TUEL Capitolo Armonizzazione


Corrispondenze Capitoli: Riga 1 di 393

TUEL			ARMONIZZAZIONE		STRUTTURA		MACROAGGREGATI					COFOG		Cod. EU	Prev.
Intervento	Capitolo	Art.	Capitolo	Art. Descrizione	Missione	Programma	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5	Divisione	Gruppo		
201	6975	0	6975	0 LAVORI AMPLIAMENTO SUCCURSALE	4	4	2	2	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>
201	6992	0	6992	0 REALIZZAZIONE PONTE SUL TORREN											<input checked="" type="checkbox"/>
201	7101	0	7101	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA T											<input checked="" type="checkbox"/>
201	7147			DEGLIAMENTI FUNZIONALI UFFICI								istruzione	istruzione		<input checked="" type="checkbox"/>
201	7153			DEGLIAMENTI NORMATIVI L.C. DAN									istruzione	istruzione	<input checked="" type="checkbox"/>
201	7160			OSTRUZIONE PALESTRA I.P. CHIM											<input checked="" type="checkbox"/>
201	7161			ESTAURO PREFABBRICATO ITC SAI											<input checked="" type="checkbox"/>
201	7166			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IS	istruzione e diritto allo studio	istruzione secondaria superiore				beni materiali	beni immobili	fabbricati ad uso scolast.			<input checked="" type="checkbox"/>
201	7167			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IS											<input checked="" type="checkbox"/>
201	7168			DEGLIAMENTI NORMATIVO IMPIANT	4	4	spese in conto capitale	invest. fissi lordi	1	9	3	9	2		<input checked="" type="checkbox"/>



Art. 5 d.lgs 118/2011

Transazione elementare



Struttura delle transazioni elementari

La struttura della codifica della transazione elementare per noi enti in sperimentazione è costituita dal:

1. **codice funzionale** per missioni e programmi (solo per le spese);
2. **codice economico** attribuito alle articolazioni del **piano dei conti integrato**;
3. codice identificativo della classificazione **COFOG** (classificazione internazionale per funzioni della spesa pubblica adottata dal SEC 95) al secondo livello;
4. codice identificativo delle transazioni **dell'Unione europea**;
5. codice **SIOPE** (codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti);
6. **codice unico di progetto**, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);
7. codice identificativo **dell'entrata ricorrente e non ricorrente**



Da non fare

assumere impegni
sui fondi di riserva.

Al fine di garantire
l'**omogeneità** dei
bilanci pubblici,
È VIETATO:

l'adozione del
criterio della
prevalenza

l'imputazione provvisoria di
operazioni alle partite di
giro/servizi per conto terzi



Piano finanziario			
MACRO	Livelli	Voce	Codice Voce
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	E.1.01.02.00.000
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	E.1.01.03.00.000
E	III	Compartecipazioni di tributi	E.1.01.04.00.000
E	II	Fondi perequativi	E.1.03.00.00.000
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	E.1.03.01.00.000
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	E.1.03.02.00.000
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	E.2.01.02.00.000
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	E.2.01.03.00.000
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.000
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.00.000
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000
E	III	Vendita di beni	E.3.01.01.00.000
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.00.00.000
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.01.00.000
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.02.00.000
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.03.00.000
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.04.00.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	E.3.04.01.00.000
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	E.3.04.02.01.000
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	E.3.04.03.00.000
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.99.00.000
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000

PDC finanziario 5 livelli.

Il piano finanziario si struttura gerarchicamente su 5 livelli di dettaglio + 1 livello identificativo delle entrate e delle uscite. Ad ogni livello corrisponde una finalità gestionale e conoscitiva:

1. Dai primi tre livelli, ad esclusione di trasferimenti e entrate tributarie, si ricavano schemi di bilancio e tassonomia.
2. Al IV livello, si predispongono i bilanci di previsione
3. Al V livello, si provvede al consolidamento e al monitoraggio
4. È possibile dettagliare ulteriormente il piano dei conti a fini gestionali, fatta salva la riconducibilità degli eventuali ulteriori livelli ai livelli del piano



Schemi di bilancio: scelta del PDC

IL PIANO DEI CONTI

Il PDC in sperimentazione è **affereni alle voci degli enti territoriali.**

Tale decisione di Arconet discende dalla volontà di facilitare la lettura del piano dei conti, alleggerendolo delle voci a noi non necessarie.

SALTI NELLA CODIFICA

La codifica del piano dei conti è stata però realizzata per l'intero piano. Tale decisione ha comportato dei salti/assenze di codici nei piani di questi enti.

IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI



SECONDA PARTE

Prima di approvare il Bilancio di
previsione 2015 occorrerà
provvedere

**riaccertamento dei residui attivi
e passivi**

verificando,





Le entrate e le spese accertate e impegnate, ma per motivi vari non sono più esigibili nell'esercizio considerato, **saranno re-imputate all'esercizio in cui diventano esigibili.**

Al termine delle procedure di riaccertamento **non sono conservati residui** cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

attenzione

...I RESIDUI «continuano a transitare nei bilanci» quindi possono essere mantenuti:



residui attivi = CREDITI

residui passivi = DEBITI

Nella fase di **RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**, bisogna re-imputare di tutti i residui attivi e passivi, al fine di trasformarli, rispettivamente, in accertamenti ed impegni in linea con i principi della nuova contabilità.



Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011.



L'articolo 9, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui degli enti che entrano in sperimentazione nel 2014 sia effettuato con riferimento **alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.**



Gli Enti che entrano in sperimentazione nel 2014

deliberano il riaccertamento dei residui **nella stessa giornata** in cui è approvato il rendiconto 2013, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013 risultante dal rendiconto 2013 approvato dal Consiglio.

I residui al 31 dicembre 2013 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;

l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2014 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta.

I residui al 1° gennaio 2014 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2014.

RESIDUI ATTIVI – PASSIVI = Crediti - Debiti

Ci si deve chiedere: nell'esercizio 2013, l'ente può pretendere dal creditore/debitore l'adempimento iscritto in bilancio?

Se



Iter procedurale per il riaccertamento

- Si condividere con i colleghi tecnici ed amministrativi il piano di lavoro e le scadenze del riaccertamento straordinario.



Si avvia una verifica degli effetti della revisione straordinaria dei residui.


il responsabile del servizio finanziario predispone uno schema «Excel» per la raccolta dei dati e dei cronoprogramma dalle alte direzioni.

Ipotesi di iter procedurale per il riaccertamento

I responsabili di servizio comunicano a seguito della revisione dei residui quelli da eliminare e quelli non più esigibili in base alle nuove regole che però devono essere re-iscritti.



i responsabili di servizio verificano le re-iscrizioni sulla base dei cronoprogrammi e sulla base dei budget di cassa assunti nei limiti delle regole del patto di stabilità interno.



si provvede ad una re-iscrizione sul bilancio di previsione 2014 del FPV Rideterminato

Si ricorda:
nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014-2016 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2014 sono pari a zero;

Ipotesi di iter procedurale per il riaccertamento

Sulla base della revisione straordinaria dei residui il ragioniere predispone uno schema che evidenzia la dinamica dei Fondi Pluriennali Vincolati e del fondo crediti di dubbia esigibilità.



Si effettua una revisione definitiva dei residui al 1.1.2014 e si richiede
Il provvedimento finale di giunta e parere dell'organo di revisione

Determinazione **del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014**, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e **dell'importo del fondo pluriennale vincolato** alla stessa data.



Attenzione

Le quote vincolate, sono definite anche se il risultato di amministrazione è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, **da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;**

Individuazione delle **quote accantonate**, destinate e **vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014**, con particolare riferimento:

1. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici,
2. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014-2016, se approvato al fine di consentire:

1. l'iscrizione del **FPV** in entrata nel 2014 e ss;
2. l'adeguamento del **FPV** in entrata e in spesa nel 2014 e ss;
3. utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
4. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re imputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi.
5. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;



ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2013.

Disavanzo tecnico

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico, di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi, cui deve essere data copertura con le risorse dell'esercizio.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.



IL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE

TERZA PARTE

IL FPV è una nuova posta di bilancio che entra in gioco nella determinazione degli equilibri di bilancio:



- E' un **accantonamento contabile** iscritto sia in **Entrata** che in **Spesa**.
- E' un **saldo finanziario** costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
- Il FPV garantisce la **copertura delle spese in un'ottica pluriennale**.
- Il FPV riguarda prevalentemente le **spese in conto capitale** (in particolare gli investimenti).
- Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura di **spese correnti**, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da **trasferimenti correnti vincolati**, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Anche per il **fondo per la produttività del personale** e le **spese per incarichi a legali esterni all'ente**.
- Il FPV misura **la distanza temporale** tra acquisizione delle risorse e loro effettivo impiego.

Il Fondo Pluriennale Vincolato

Accertare subito l'intero finanziamento e, impegnare la relativa spesa solo parzialmente per la quota che scade nell'esercizio,



il vincolo di pareggio del bilancio di previsione.

Al fine di garantire gli equilibri complessivi di bilancio è stata prevista l'applicazione del FPV.


Accertamento nell'anno T dell'intero importo



Impegno nell'anno T dell'importo esigibile nell'anno T



Impegno negli esercizi T+1, T+2....



Nel nuovo bilancio di previsione 2015, come si valorizza la nuova posta relativa al FPV iniziale?

Innanzitutto occorre effettuare il riaccertamento straordinario dei residui



Successivamente per effetto di variazioni che intervengono sui cronoprogrammi finanziari, il fondo subirà delle variazioni che devono essere gestite come variazioni sia negli impegni che nel bilancio

$$\text{FPV} = \text{R. PASSIVI REIMUTATI} - \text{R. ATTIVI REIPUTATI}$$

COME SI FORMA IL FPV CORRENTE?

Il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. **Il FPV è costituito in occasione del:**



riaccertamento straordinario

dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

riaccertamento ordinario

dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

DOVE E' RAPPRESENTATO IL FPV?



II FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Rappresenta le risorse provenienti dagli esercizi precedenti per dare copertura agli impegni assunti nel corso di tali esercizi ma imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio o agli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN SPESA

Rappresenta le risorse trasferite agli esercizi successivi per dare copertura a spese imputate agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il bilancio



Il FPV forse potrebbe essere meglio definito?

E


si trova iscritto due volte in
entrata



S

Il medesimo fondo, si trova
comunque iscritto 2 volte
in spesa

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL FONDO?




Sugli stanziamenti intestati in
SPESA ai fondi pluriennali
vincolati è

VIETATO:

- 1. assumere impegni;**
- 2. effettuare pagamenti.**

QUANDO E' POSSIBILE PROCEDERE ALL'IMPEGNO SUGLI STANZIAMENTI FINANZIATI DAL FPV ?



II FPV CORRENTE E QUALI EFFETTI SUL BILANCIO E LA GESTIONE?



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE esercizio T

- A. Istituzione del capitolo di entrata riguardante le **entrate CORRENTI**.
- B. Istituzione di uno o più capitoli di spesa riguardanti la **realizzazione della spesa**, per un importo complessivo pari a quello che si prevede di impegnare nel primo esercizio.
- C. Istituzione del capitolo **“FPV alla spesa T”** .

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

- 1. Istituzione del capitolo di **entrata** per **“FPV spese in PARTE CORRENTE”** .
- 2. Istituzione di uno o più capitoli riguardanti la **realizzazione della spesa CORRENTE PLURIENNALE**, per un importo complessivo pari a quello che si prevede di impegnare in SPESA CORRENTE in ogni esercizio.
- 3. Istituzione del capitolo di spesa **“FPV alla spesa T”**.

GESTIONE esercizio T

- I. **Accertamento dell’entrata** sull’ apposito capitolo di entrata.
- II. **Impegno delle spese esigibili nell’esercizio**, sugli appositi capitoli di spesa.
- III. **Impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi t+1 e t+2** .




VARIAZIONI AL FPV



Nel corso della gestione **l'avanzamento della spesa** potrebbe avere un **andamento differente** rispetto a quello previsto nel **crono programma**.

In tali casi, risulta necessario:





A CHI COMPETONO LE VARIAZIONI AL FPV?



GIUNTA

COMPETENZA
DELLE
VARIAZIONI AL
FPV


DIRIGENTI

L'art. 7 del DPCM del 28/12/2011 prevede che le variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato sono effettuate con **provvedimento amministrativo della GIUNTA.**

Nel rispetto di quanto previsto dai **regolamenti di contabilità** dell'ente, i **DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA SPESA** possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati.


In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del **risultato contabile di amministrazione.**

Il Fondo pluriennale vincolato il Patto di Stabilità Interno



Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, l'ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

FPV E LA FORMULA PER IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO



Esempio: Il Fondo pluriennale vincolato e Patto di Stabilità Interno

Nel bilancio di previsione 2014, è previsto l'erogazione di un servizio di spesa corrente finanziato da un finanziamento vincolato esigibile nell'esercizio 2014 per 100. Il Servizio di spesa corrente è effettuato con il seguente cronoprogramma: 50 nel 2013, 50 nel 2014.

Regole Ante 118 RESIDUO	2014		Impatto Patto di Stabilità 2014
	Entrata	Spesa	ACCERTAMENTO 100 – IMPEGNO 100 DIFFERENZA = 0
	Trasferimento 100	Prestazione Servizi 100	

Regole D.lgs. 118/11 FPV	2014		Impatto Patto di Stabilità 2014
	Entrata	Spesa	ACCERTAMENTO 100 – IMPEGNO 50 – FPV 50 DIFFERENZA = 0
	Trasferimento 100	Prestazione Servizi 50 FPV 50	

CONTABILITA' ECONOMICA INTEGRATA

QUARTA PARTE

Cosa si intende per competenza economica?



E' un CONCETTO contabile fondamentale per le «imprese»
«l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)» .

Il dlgs 118/2011 considera questa definizione utilizzabile non solo per il consuntivo, bensì anche per la preparazione del preventivo (budget).



OBIETTIVO DELLA CONBITA' ECONOMICA INTEGRATA

1. rappresentare **l'equilibrio economico** tra le risorse economiche acquisite e quelle utilizzate;
2. garantire **l'aggiornamento del conto del patrimonio**;
3. consentire l'elaborazione del **bilancio consolidato** di ciascun ente con i propri enti, aziende e società.

La strada da intraprendere per la rilevazione integrata

1. abolizione del prospetto di conciliazione

Prima si dimostrava, solo in sede di rendiconto, le Risultanze economico-patrimoniali raccordate tramite **le risultanze finanziarie**



2. Nuovo approccio di redazione del conto Economico e dello stato patrimoniale, attraverso strumenti di contabilità integrata,

Questo ha comportato di:

ù stabilire una relazione tra l'attuale piano dei capitoli e il piano dei conti integrato finanziario;

ù individuare le informazioni da gestire sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria e dei nuovi schemi di bilancio;

ù individuare le causali contabili per le movimentazioni economico – patrimoniali da assegnare ad ogni **transazione elementare** con contestuale rilevazione sia nel piano dei conti integrato finanziario che in quello economico- patrimoniale.

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

rilevazioni

Le rilevazioni della contabilità finanziaria costituiscono la misura finanziaria dei fatti gestionali rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale:

1. **I RICAVI** sono rilevati unitamente all'accertamento delle entrate dei primi tre titoli di bilancio;

2. **I COSTI** sono rilevati al momento della liquidazione delle spese dei primi due titoli di bilancio, salvo che per i trasferimenti, per i quali si fa riferimento all'impegno;



Contabilità integrata

La contabilità economico patrimoniale è integrata, e non derivata a consuntivo, dalla contabilità finanziaria.

Le scritture di assestamento economico patrimoniale di fine anno (di rettifica, integrazione e ammortamento dei costi rilevati nel corso dell'esercizio) sono autonome rispetto alla contabilità finanziaria.



Occorre pensare da subito all'integrazione delle scritture finanziarie e contabili

Il piano dei conti è stato costruito in modo da consentire la **progressiva registrazione** di ogni transazione nel conto economico e nello stato patrimoniale, muovendo dalla registrazione delle transazioni all'interno del piano finanziario.

Le voci peculiari dei rispettivi conti (partite di rettifica e integrazione tipiche solo della contabilità economica o voci che riflettono fattispecie finanziarie che non trovano rappresentazione nel conto economico) **vengono contabilizzate separatamente.**

La correlazione tra i moduli del piano, stabilita ex ante, deve agevolare l'implementazione.

Tali correlazioni devono consentire di accedere ad una **struttura INFORMATIZZATA** già esistente di legami logici tra i moduli del piano che ne consentano una più facile gestione.



PDC strutturato gerarchicamente SIA IN FINAZIARIA CHE IN ECONOMICA



il piano dei conti è **tipicizzato dai principi** ed è **strutturato gerarchicamente** secondo vari livelli. Nel nostro sistema contabile inoltre individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili, ai fini del **consolidamento e del monitoraggio**, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti.



Problemi riscontrati nel 2012 e nel 2013

Le modalità di redazione del piano dei conti secondo la legge n. 196/2009 non erano chiare.

L'affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico-patrimoniale «si sperava» avvenisse **ex post e solo sugli schemi di bilancio.**

Difficoltà nel comprendere e realizzare la **struttura integrata**, nella quale **le transazioni sono registrate contestualmente nei tre moduli** evitando modalità di riconciliazione **ex post.**

La correlazione tra le scritture contabili della contabilità finanziaria con quelle tipiche della contabilità economico patrimoniale è tanto più diretta quanto più si articola il PF.

Ora Tali correlazioni devono essere stabilite ex ante.

Pertanto si rileva oggi che l'applicazione del PDC costituisce soprattutto a livello 5, per gli utenti fino ad oggi abituati alla sola tenuta della contabilità finanziaria, **strumento di autoformazione.**

Sono stati già sperimentati Bilanci derivanti dal nuovo PDC



SEZIONE	SEZ. COSTI RICAVI	COD MACRO CE
1		<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>
	1	Proventi da tributi
	2	Proventi da fondi perequativi
	3	Proventi da trasferimenti e contributi
	4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
	5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
	6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
	7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
	8	Altri ricavi e proventi diversi
2		<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>
	9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
	10	Prestazioni di servizi
	11	Utilizzo beni di terzi
	12	Trasferimenti e contributi
	13	Personale
	14	Ammortamenti e svalutazioni
	15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
	16	Accantonamenti per rischi
	17	Altri accantonamenti
	18	Oneri diversi di gestione
3		<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>
		<u>Proventi finanziari</u>
	19	Proventi da partecipazioni
	20	Altri proventi finanziari
		<u>Oneri finanziari</u>
	21	Interessi ed altri oneri finanziari
4		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>
	22	Rivalutazioni
	23	Svalutazioni
5		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>
	24	Proventi straordinari
	25	Oneri straordinari
6		Imposte (*) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

PDC MODULO ECONOMICO

si articola
su sei livelli
di
dettaglio.



PDC



MODULO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
B) IMMOBILIZZAZIONI	
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
<u>Rimanenze</u>	
Totale rimanenze	
<u>Crediti (2)</u>	
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni
2	Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
<u>Disponibilità liquide</u>	
1	Conto di tesoreria
2	Altri depositi bancari e postali
3	Denaro e valori in cassa
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide	
D) RATEI E RISCONTI	
1	Ratei attivi
2	Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	

A) PATRIMONIO NETTO	
Fondo di dotazione	
Riserve	
Risultato economico dell'esercizio	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TOTALE T.F.R. (C)	
D) DEBITI (1)	
TOTALE DEBITI (D)	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	
CONTI D'ORDINE	
TOTALE CONTI D'ORDINE	

Il modulo patrimoniale del piano dei conti si articola su sei livelli di dettaglio.

10. Scritture di assestamento

Si è ritenuto nella informatizzazione delle scritture contabili **non lasciare alla fine dell'esercizio, le scritture di assestamento.**



Si deve puntare quindi sulla concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per **garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando il più possibile la "ricostruzione"** delle scritture alla fine dell'esercizio.

A tal fine si ritiene opportuno che **la procedura informatica preveda che, quando si accerta l'entrata o si liquida la spesa (fatte salve le eccezioni), sia possibile indicare l'esercizio di competenza economica dell'operazione** (compreso l'esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora stato definito).

Matrice di correlazione



Nel sistema contabile al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano, ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale.

Nella provincia di Firenze abbiamo quindi definito al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati.

Esempio della matrice di correlazione




Piano finanziario				Conto economico		Stato patrimoniale		Stato patrimoniale (variazione della liquidità)			
				Dare (COST I)	Avere (RICA VI)	Dare (ATTIVO)	Avere (PASSIVO)	Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)	
MACRO	Livelli	Voce	Codice voce	Codice voce	Codice voce	Voce SP - DARE	Codice voce SP - AVERE	Codice voce SP Liq - DARE	Codice voce SP Liq - AVERE	Codice voce SP Liq - DARE	Codice voce SP Liq - AVERE
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000								
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000								
E	IV	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.01.03.000								

Sottostante la matrice di correlazione applichiamo i **principi contabili** che delimitano e definiscono il campo entro il quale ci si deve muovere per la registrazione delle transazioni.

Per la provincia di Firenze con il conto consuntivo 2013

la contabilità
economico-patrimoniale
affianca la rilevazione
di natura finanziaria
«... al fine di:



1. **rappresentare le “utilità economiche”** **acquisite ed utilizzate nel corso del 2013, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria;**

«... al fine di

2. partecipare alla costruzione del conto del patrimonio 2013, e rilevare, in particolare, **le variazioni del patrimonio dell'ente nel 2013** che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;



«... al fine di

3. permettere l'elaborazione del **conto consolidato** con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati;



L'adozione della competenza economica renderà, tra le altre cose, più agevole il consolidamento dei conti

«... al fine di:

4. conseguire le altre finalità previste dalla legge, e in particolare consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione».



l'integrazione tra i due sistemi contabili si limita alla rilevazione di operazioni che determinano:



1. i ricavi e i proventi sono rilevati in corrispondenza della fase di imputazione dell'accertamento delle entrate in contabilità finanziaria
2. i costi e oneri misurati sono rilevati in corrispondenza della fase di liquidazione della spesa
3. operazioni di gestione che determinano solo variazioni delle grandezze patrimoniali (permutazioni numerarie)

Non è prevista un'integrazione per quelle rilevazioni contabili che determinano solo effetti reddituali e/o variazioni patrimoniali (per es., ammortamenti, accantonamenti, sopravvenienze, insussistenze o permute) **con l'unica eccezione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti**

ECCEZIONI



L'erogazione di **trasferimenti e contributi** (correnti, agli investimenti e in c/capitale). Per tali operazioni i relativi costi/oneri sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa **e non della liquidazione**.

le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi a fronte di variazioni numerarie certe (entrate di denaro).

le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi a fronte di variazioni numerarie certe (uscite di denaro)

E', poi necessario



individuare nell'ambito di tutti i ricavi e costi rilevati mediante la contabilità integrata, quelli di competenza dell'esercizio e quelli che invece devono essere rinviati alla competenza di futuri esercizi.

Si può, in sostanza, determinare la necessità di effettuare rettifiche, integrazioni e ammortamenti.

Occorre verificare come fare ad **integrare le rilevazioni in finanziaria dei componenti di reddito rilevati dalla contabilità integrata** mediante **l'inserimento di ricavi e di costi di competenza dell'esercizio e non rilevati dalla contabilità integrata**. Studiare anche come **registrare gli oneri correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili** sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente.

2013 - Prima considerazione:

1. i fattori produttivi sono definiti dagli schemi Arconet
2. Il piano dei conti è strutturato in maniera tale che non è modificabile a discrezione dei singoli enti



Del resto **L'OMOGENEITÀ**, proprio ai fini di una armonizzazione, è uno degli obiettivi principali della nuova normativa in sperimentazione.

La struttura del Piano dei conti integrato (il V livello definito dal piano dei conti finanziario quale fattore produttivo che misura la componente di oneri e ricavi di esercizio e/o modificazioni del patrimonio)

+

Applicazione del **Principio della competenza finanziaria rafforzato**

=

Portano a poter affermare di poter derivare le scritture in partita doppia direttamente dalle scritture apportate in contabilità finanziaria

Formula



MATRICE DI CORRELAZIONE



A livello operativo, ed al fine di semplificare e dedurre in maniera univoca le scritture economico patrimoniali da quelle finanziarie è stata utilizzata una matrice di correlazione tra il piano dei conti finanziario (V livello) e piani dei conti economico patrimoniali (ultimo livello). A tal fine la matrice viene correlata anche al movimento finanziario che genera l'imputazione economica

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

+

MATRICE DI CORRELAZIONE



IL PRINCIPIO CONTABILE SULLA PROGRAMMAZIONE

PARTE

Rocco Conte

Principio contabile applicato della programmazione di bilancio

Fuori dal labirinto:



1. **Finalità** rilevabili nel medio periodo e tese a soddisfare fabbisogni esterni
2. **Obiettivi** rilevabili nel breve periodo, quali declinazioni operative di programmi e progetti, misurabili in termini di efficacia ed efficienza

L'armonizzazione alza l'obiettivo



1. **Valenza pluriennale**, ove l'orizzonte deve essere almeno triennale
2. Lettura “**non solo contabile**” dei documenti, il “**principio della competenza finanziaria**” assolve ad una funzione di **trasparenza**
3. **Coordinamento, interdipendenza e coerenza** dei documenti di bilancio, che richiede una **considerazione** complessiva e **integrata** del ciclo della programmazione, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

DUP NON ALLEGATO MA ATTO PRESUPPOSTO



IL Dup, sostituisce la
Relazione previsionale e
programmatica nel
nuovo contesto della
contabilità armonizzata,

non rappresentando più
un semplice allegato al
bilancio di previsione,

**ma costituendo un
atto presupposto e
indispensabile per
l'approvazione del
bilancio stesso.**

DUP

Documento Unico della Programmazione

Introduzione del **DUP** (Sostituzione della RPP)

Il **DUP**, LA Giunta lo presenta entro il 30 giugno ed entro **il 31 luglio è adottato dal Consiglio.**

Entro il 15 novembre, con lo schema di bilancio di previsione, la giunta presenta la nota di aggiornamento al DUP. Si compone di due «sezioni»:

1. La **Sezione Strategica** con orizzonte temporale pari a quello del «mandato amministrativo»



2. La **Sezione Operativa** con proiezione temporale pari al bilancio di previsione (triennale)

Bilancio e Peg procedura di approvazione

- 1. Presentazione al Consiglio,** da parte della Giunta, entro il 15 novembre



- 2. Programmazione di dettaglio**

Tipologie in categorie e programmi in Macro-aggregati - presentata al Consiglio a scopo informativo




- 3. Approvazione del Bilancio** entro il 31 dicembre




- 4. Contestualità** di approvazione del Peg da parte della Giunta

Peg caratteristiche



1. **Redatto per competenza** con riferimento a **tutti** gli esercizi del pluriennale;
2. **Redatto per cassa** con riferimento al **primo** esercizio del pluriennale;
3. **Collegamento** al Piano dei Conti Integrato;
4. Mantiene le precedenti caratteristiche.

Il Dup e le difficoltà di integrazione con altri strumenti di programmazione ESTERNI alla Provincia?



Il Dup difficoltà di integrazione con altri strumenti di programmazione e di gestione INTERNI alla provincia?



COLLEGAMENTO CON IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO



Nei DUP DELLA PROVINCIA DI FIRENZE E' STATO CREATO UN COLLEGAMENTO TRA IL DUP ED IL PIANO DEGLI INDICATORI A LIVELLO DI MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO.

Sarebbe auspicabile UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE LOGICA per il futuro:

Occorrerebbe costruire un **set minimo di indicatori** predefiniti dal principio della programmazione riferibili agli obiettivi del Dup e del Bilancio di esercizio che permettano un benchmark tra le amministrazioni.

Monitorare e controllare l'andamento del Piano degli Indicatori e collegarlo al percorso del Piano dei Risultati.



IL DUP E I RISULTATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

KO controllo strategico

Il processo di programmazione del DUP di Firenze non è ad oggi ancorato a quello di controllo dei risultati.

Il processo di programmazione del PEG di Firenze, invece, è ad oggi ancorato a quello della performance.

OK controllo di gestione

QUALI DIFFICOLTA' ALL'AVVIO

LA FORMAZIONE
DEI DIPENDENTI
DELLA
PROVINCIA CHE
LAVORAVANO
SULLA VECCHIA
RP


ADEGUARE IL
SISTEMA
INFORMATIVO
CONTABILE

COME PER IL
PEG IL DUP
DOVREBBE
DIPENDERE DAL
DG/SG

RICONCILIARE
LA VECCHIA RPP
CON IL DUP

DIFFICILE
PROGRAMMARE
NEL SISTEMA
PROVINCE IN
FASE DI
«ESTINZIONE»

MANCATO RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLE DIREZIONI DEL DUP






Difficoltà operative nella proliferazione degli adempimenti e dei tempi di approvazione

	DUP	Piano degli indicatori e dei risultati	Bilancio	PEG	Programma OO.PP.	Piano delle Alienaz. (DUP)
Gennaio				10 gg. dall'approvazione del B.P.		
Aprile		30 aprile Piano dei risultati	Giunta Rendic. della Gestione x+1	Referto CdG x+1		
Giugno	Giunta 30 Giugno		Consigl. Rendic. della Gestione x+1	Stato avanzamen. 6 mesi.	?	Giunta 30 Giugno
Luglio	Consiglio 31 Luglio		Equilibri Bilancio Assestamento		?	Consiglio 31 Luglio
Settembre					30 settembre	
Novembre	15 Nov. Nota di Aggiornamento		15 Nov. Schema B.P.		?	15 Nov. Nota di Aggiorname.
Dicembre		Allegato al Bilancio 31 Dic.	Bilancio di previsione x		Allegato al Bilancio 31 Dic.	

Il DUP nel principio contabile



DIMENSIONI DUP PROVINCIA DI FIRENZE 2014-2016 «IL DUPONE»



La Provincia di Firenze si propone, per le successive redazioni del documento, di ridurre notevolmente il numero di pagine attraverso l'eliminazione di alcuni paragrafi non esplicitamente richiesti nel principio e l'indicazione di un numero massimo di battute per la compilazione degli obiettivi delle schede.





Dup Provincia di Firenze

Presso la Provincia di Firenze stiamo cercando con la ditta informatica di realizzare un software che riesca a gestire quanto richiesto nel principio della programmazione.

Aspetto caratterizzante la soluzione software sarà l'opportunità **di gestire periodicamente gli stati di attuazione di ogni livello della programmazione effettuata.**

Di seguito alcuni aspetti delle principali caratteristiche.



Esplorare la Strategia


L'impostazione della **Gerarchia in livelli** ed entità definiti dal Legislatore produce un **albero della strategia** che può essere esplorato:



sia in **fase di monitoraggio** per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi con l'aiuto anche di rappresentazione grafiche.

sia in **fase di costruzione** per controllare lo stato di realizzazione

Schema Gerarchie



Bottom Up > Risorse finanziarie proposte per Obiettivi Operativi per determinare il Bilancio di Previsione

Top Down > Bilancio di Previsione suddiviso per Obiettivi Operativi



Gli indirizzi Strategici



Obiettivi Strategici

Nel primo anno di mandato, individuati gli indirizzi strategici sono definiti per ogni missione di bilancio gli



OBIETTIVI STRATEGICI



da perseguire entro la fine del mandato.



La Sezione Strategica (SeS)

La Sezione Strategica (SeS) individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato.

La Sezione Operativa (SeO)



La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS.



Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli **obiettivi operativi** da raggiungere.

In particolare la SeO contiene la **programmazione operativa** dell'ente avendo a riferimento un **arco temporale sia annuale sia pluriennale**. Copre un arco temporale **pari a quello del Bilancio di Previsione**.

La Sezione Operativa (SeO)



La SeO si struttura in 2 parti:

la parte 1 nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate e definiti i singoli programma da realizzare ed i relativi obiettivi annuali.

La parte 2 contiene la programmazione dettagliata delle opere, del fabbisogno del personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Difficoltà rilevate sulla parte 2



Non sussiste nel nostro DUP 2014 attualmente un collegamento con la parte 1 della sezione operativa.

La parte 2 risulterebbe essere un duplicato di quanto già allegato al Bilancio di previsione.

La tempistica prevista nel principio crea difficoltà di collegamento tra i documenti (vedi programma opere pubbliche 2015-2017 si presenta il 30 settembre, invece il dup 2015-2017 a luglio).



PROVINCIA
DI FIRENZE

Obiettivi Operativi

Gli **obiettivi Operativi** sono definiti per ciascun programma in modo coerente con gli obiettivi strategici della SeS.

Rappresentano la **declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici** e la loro fissazione deve guidare negli altri strumenti di programmazione e nell'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Il nostro sistema informatico permetterà di suddividere le risorse di Bilancio per ciascun obiettivo operativo di ogni missione/programma.

Stato di attuazione



Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente al fine di **verificare il grado di raggiungimento** per dare una **rappresentazione veritiera** e corretta dei **futuri andamenti** dell'Ente.

Questo principio nel nostro sistema contabile sarà recepito dal software e sarà esteso a tutte le principali entità:

- Linee programmatiche,
- obiettivi strategici,
- Missioni/Programmi,
- Obiettivi Operativi.

Lo stato di Attuazione degli Obiettivi (e di ogni altra entità)




Stati Attuazione

Entità:

Ricerca:

Data Riferimento:

ID	Selezione	Peso	Previsione	Attuazione	Unità	Responsabile
▶ 595	1601/1611 - Semplificazione ammi	1	23%	10%	37 - UFFICIO DI GABINETTO	
▶ 596	0902/A100 - Sviluppo sostenibile,	1	20%	76%	37 - UFFICIO DI GABINETTO	
▶ 500	0101/OB9 - Costruzione rotonda a	25	60%	50%	6 - COLLEGIO DI DIREZIONE GENERALE	Ing. Gioachino Mangiagalli
▶ 512	0301/OB10 - Installazione di 10 nu	25	20%	12%	6 - COLLEGIO DI DIREZIONE GENERALE	
▶ 513	0301/OB11 - Maggiorazione multe	50	100%	0%	6 - COLLEGIO DI DIREZIONE GENERALE	Dott. Marco Auronzo
▶ 543	0302/ - Ordine pubblico e sicurez	1	40%	20%	43 - UFFICIO DEL CONSIGLIO	
▶ 594	0111/1112 - Controllo di Gestione	1	40%	50%	65 - SEGRETERIA GENERALE	Direzione Generale

 Attuazione maggiore o uguale alla Previsione
 Attuazione inferiore alla Previsione del 10% massimo
 Attuazione inferiore alla Previsione di oltre il 10%



Stato di attuazione

Inoltre lo stato di attuazione è indicato dal

confronto tra la percentuale di raggiungimento prevista e quella effettiva

oltre che dalla relazione sui risultati ottenuti periodicamente.



In contabilità finanziaria...

In Finanziaria sarà possibile associare impegno/accertamento, liquidazione/ordinativo ad un obiettivo operativo.

Vengono “visti” gli obiettivi presenti nella tabella di finanziaria di associazione capitolo/obiettivo (stanziamenti-progetto) quindi in contabilità sono disponibili gli obiettivi associati ai capitoli nel DUP e girati (“ribaltati”) in contabilità.

Se un capitolo è associato ad un unico obiettivo, questo viene presentato in automatico nel movimento di contabilità.

Se un capitolo è collegato a più di un obiettivo, bisogna scegliere dall'elenco che mostra SOLO gli obiettivi collegati



BILANCIO CONSOLIDATO

PARTE

Rocco Conte



bilancio consolidato

Gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, redigono un **bilancio consolidato** che deve rappresentare, in modo veritiero e corretto:

1. la situazione finanziaria e patrimoniale
1. il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.



Il bilancio consolidato finalità



Il bilancio consolidato **deve consentire di:**

1. sopperire alle **carenze informative e valutative** dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo
2. attribuire alla amministrazione capogruppo un **nuovo strumento per programmare**, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società.
3. ottenere una **visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie** di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il principio contabile applicato per il bilancio consolidato



Il bilancio consolidato ha i seguenti elementi distintivi:

1. **è obbligatorio, dal 2013**, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
2. è predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al titolo V del D.P.C.M. del 28/12/2011 (artt. 19/25) e del principio n. 4;
3. è composto dal **conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati**;
4. è riferito alla data di **chiusura del 31.12**;
5. è **predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento**, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce; e deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'area di consolidamento

Ai fini dell'inclusione nel gruppo non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il principio contabile applicato sul consolidato prevede, due distinti elenchi concernenti, quello degli:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato.



Grazie

